

i registri conservati nella camera dei conti, della ripartizione di somme ragguardevoli pagate dai *novelli cristiani* sotto il regno di don Sebastiano per liberarsi dalle vessazioni cui erano esposti per opera di delazioni, sotto pretesto che aveano giudeizzato. Sotto l'appellazione di novelli cristiani erano accennati tutti gl'individui discendenti dai Mori o dagli Ebrei, comunque rimota si fosse l'epoca a cui rimontasse tale origine, e benchè i loro antenati ed eglino stessi già professassero la religione cattolica; la qual misura, giusta egualmente e politica, onora il ministero di Pombal.

Il Portogallo, quantunque in pace coll'imperatore di Marocco, vide peraltro al principio del 1769 attaccato il Mazagan, uno dei suoi stabilimenti in Africa, da quel sovrano alla testa di numeroso esercito. Il governatore portoghese, non trovandosi in istato di resistere, dopo aver negoziato per qualche tempo, prese il partito di far saltare in aria le fortificazioni della piazza nel giorno 1 marzo, e salvò se colla gurgione e gli abitanti indi trasferiti all'imboccatura del fiume delle Amazzoni, ove formarono la colonia di *S. Giov. de Macapa*. Nel settembre venne segnata una tregua di un anno fra il Portogallo e Marocco.

Da lungo tempo la giurisprudenza portoghese sentiva il bisogno di grande riforma: questa venne operata dalla celebre legge 18 agosto 1769, che conservò del diritto romano le sole leggi conformi al diritto naturale. Non più fu in vigore nelle cause civili e soltanto temporali il diritto canonico; non più fecero autorità i commentarii di Accursio e di Bartolo, e nei casi non preveduti dalle leggi portoghesi si dovette attenersi a quelle della nazione che in tale materia si avvicinassero maggiormente ai costumi e alle usanze del Portogallo.

Il re Giuseppe con editto 4 settembre procurò di dare maggiore attività alle manifatture de' suoi stati, limitando l'esportazione delle lane: l'editto pubblicato il 26 del mese stesso fece cessare gl'inconvenienti prodotti dalle accuse di concubinato: in forza di questo editto, i celibatari non potevano venir citati se non per concubinato scandaloso, e i soli maritati aveano diritto di produr in giudizio i reciproci reclami della loro infedeltà. Un'altra legge, vieppiù necessaria, interpretando quella del 25 giugno 1765, pose i